



II GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE E DELL'IMPRESA

L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE

L'ACCORDO – IL PIANO: CONTENUTO

A mente dell'art. 8 della L. n. 3/12 la proposta di piano deve:

- **> soddisfare i creditori e ristrutturare i debiti** in qualsiasi modo, anche cedendo cespiti o crediti presenti o futuri;
- **> nel caso di incapacienza del debitore, deve contenere l'impegno di terzi al conferimento, anche a garanzia, di beni pari ai mancanti per l'attuazione dell'accordo;**

L'ACCORDO – IL PIANO: CONTENUTO

A mente dell'art. 8 della L. n. 3/12 la proposta di piano deve:

- > **prevedere, nel caso di continuazione dell'attività, una moratoria sino ad un anno dalla data di omologazione per i creditori prelatizi, a meno di liquidazione dei beni o diritti su cui insiste la prelazione;**
- > **prevedere, nel caso di liquidazione del patrimonio del debitore, l'affidamento ad un gestore che ne curi la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista avente i requisiti di cui all'art. 28 Legge Fall., di nomina giudiziale.**

L'ACCORDO – IL PIANO: CONTENUTO

A mente dell'art. 8 della L. n. 3/12 la proposta di piano deve:

- > **prevedere la suddivisione dei creditori in “classi” omogenee.**

L'ACCORDO – IL PIANO: AMMISSIBILITÀ

La proposta di accordo sarà ritenuta **inammissibile** qualora non garantisca:

- il regolare pagamento dei **crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.**;
- l'integrale pagamento dei **tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea**, l'imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate. La **Corte Costituzionale**, con sentenza **29.11.2019, n. 245**, ha dichiarato l'incostituzionalità di tale norma nella parte in cui ricomprende anche **l'IVA, che dunque è falcidiabile**.

La proposta potrà prevedere:

- eventuale falcidia di tutti gli altri crediti, compresi quelli muniti di titolo di prelazione;
- **soddisfazione parziale per i crediti prelatizi** solo qualora venga garantito che il pagamento proposto corrisponde ad una **misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione**, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile.

L'ACCORDO – IL PIANO: AMMISSIBILITÀ

La proposta di accordo sarà ritenuta **inammissibile** qualora non garantisca:

- > **Se il debitore ha fatto ricorso ad analoghe procedure di composizione della credi negli ultimi cinque anni;**
- > **Se vi è stata una precedente pronuncia di annullamento, risoluzione, revoca o cessazione gli effetti dell'accordo per cause imputabili al debitore;**
- > **Se la documentazione prodotti non è tale da consentire una compiuta ricostruzione della situazione economico-patrimoniale del debitore**

L'ACCORDO – IL PIANO: PATRIMONIO ATTIVO ESCLUSO

- ✓ **Non possono in nessun caso essere inclusi nella massa attiva da liquidare i seguenti beni:**
 - **i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. ;**
 - **i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti *ex lege* previsti ovvero di quanto occorra al mantenimento del debitore e della sua famiglia;**
 - **i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di esse;**
 - **le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.**

L'APERTURA DEL PROCEDIMENTO

COMPITI E FUNZIONI DEL GESTORE DELLA CRISI: IL DEPOSITO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO

- La proposta di accordo deve essere depositata innanzi al Tribunale territorialmente competente.
- La competenza territoriale è individuata in base alla residenza/sede del debitore.**
- All'atto del deposito della proposta presso la cancelleria del Tribunale competente il Gestore della crisi dovrà redigere una attestazione sulla veridicità e fattibilità della proposta.

L'APERTURA DEL PROCEDIMENTO

COMPITI E FUNZIONI DEL GESTORE DELLA CRISI: IL DEPOSITO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO

- ✓ Già nella relazione di fattibilità il Gestore dovrà:
- ✓ **1) indicare le procedure esecutive pendenti** che possano pregiudicare l'esito del piano e sollecitarne la sospensione al Giudice (art. 12 bis comma 2),
- ✓ **2) chiedere la nomina di un liquidatore** dei beni pignorati o in caso di previsione nel piano di liquidazione di beni immobili.
- ✓ **Entro 3 gg dal deposito**, la proposta contenente la posizione fiscale del debitore/consumatore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti, dovrà essere depositata **all'Agente della Riscossione ed agli Uffici fiscali** anche presso gli **Enti locali competenti** sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore proponente.

COMPITI E FUNZIONI DEL GESTORE DELLA CRISI: IL DEPOSITO DELLA PROPOSTA *SEGUE*

- ✓ In uno alla proposta di piano o accordo devono essere depositati:
 1. **L'elenco dei creditori**, contenente specifica indicazione dell'ammontare del credito e della scadenza;
 2. **L'elenco di tutti i beni** facenti parte del patrimonio del debitore, con la specificazione di eventuali atti di disposizione compiuti nel quinquennio antecedente;
 3. **Dichiarazioni dei redditi relative all'ultimo triennio**;
- ✓ Nel caso di debitore imprenditore dovranno essere depositate le scritture contabili degli ultimi tre esercizi con dichiarazione di conformità.
- 4. **Elenco delle spese necessarie al sostentamento familiare** con specificazione della composizione di esso (**certificato stato di famiglia**)

COMPITI E FUNZIONI DEL GESTORE DELLA CRISI: IL DEPOSITO DELLA PROPOSTA *SEGUE*

- ✓ Dalla data del deposito della proposta di accordo in Tribunale, **rimane sospeso il corso degli interessi legali e convenzionali**
- ✓ (salva l'ipotesi di crediti assistito da garanzie reali)

COMPITI E FUNZIONI DEL GESTORE DELLA CRISI: *LA ATTESTAZIONE DI FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA*

- ✦ La attestazione di fattibilità non deve risolversi in una mera enunciazione stereotipata, ma deve contenere l'esposizione chiara delle ragioni per le quali il Gestore ritiene o meno che la proposta sia concretamente fattibile.
- ✦ La sintesi dell'analisi concreta dei dati contabili e delle previsioni appare essere elemento essenziale di detta attestazione che, in caso positivo, si risolve, in una attestazione di sostenibilità dell'attività di gestione del sovraindebitamento volta al risanamento.
- ✦ Non potranno essere omessi i dati economico – finanziari e legali ritenuti rilevanti ai fini della sostenibilità della proposta.
- ✦ Nel caso in cui la proposta preveda il pagamento parziale di crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, il Gestore dovrà attestare che detto pagamento è in misura non inferiore a quello realizzabile in sede di liquidazione nel rispetto del valore di mercato.

RELAZIONE E ATTESTAZIONE: POTERI DEL GIUDICE

- > Qualora la relazione o le attestazioni del Gestore fossero di segno negativo, il Giudice delegato avrà facoltà di concedere un ulteriore **termine di 15 gg** per consentire eventuali **integrazioni e/o modifiche** che possano mutare le conclusioni del Gestore.
- > Il Giudice, ove lo ritenga, potrà specificamente indicare **l'attività integrativa** da porre in essere ai fini del definitivo vaglio giudiziale di ammissibilità.

Il Giudice Delegato potrà emettere **decreto**:

- di **ammissione con contestuale fissazione dell'udienza per la verifica dei consensi** con ogni conseguenziale adempimento;
- di **rigetto per inammissibilità, improcedibilità** dovute alla mancanza dei presupposti soggettivi e/o oggettivi di legge.

IL DECRETO DI AMMISSIONE: APERTURA DELLA PROCEDURA

Il Decreto con cui il Giudice delegato dichiara l'ammissione della proposta conterrà, oltre alla fissazione dell'udienza di verifica dei consensi alla proposta di accordo:

- **la comunicazione** a tutti i creditori a mezzo racc. a.r. o telegramma o telefax o pec **del decreto e della proposta**, almeno 40 giorni prima di detta udienza, con termine di 10 gg prima per le comunicazioni di adesione o meno all'accordo;

- l'inibitoria, sino al momento in cui il decreto acquisisce definitività, delle azioni esecutive individuali, dei sequestri conservativi, dei diritti di prelazione sul patrimonio del debitore proponente da parte di creditori aventi causa o titolo anteriori, ove non si tratti di crediti impignorabili per i quali la sospensione non opera;

IL DECRETO DI AMMISSIONE: APERTURA DELLA PROCEDURA

Il Decreto con cui il **Giudice delegato** dichiara l'ammissione della proposta conterrà, oltre alla fissazione dell'udienza di verifica dei consensi alla proposta di accordo:

> **l'ordine rivolto al Gestore** ai fini di garantire:

- idonea forma di **pubblicità della proposta e del decreto**;
- **la pubblicazione anche presso il Registro delle Imprese**, se il debitore svolge attività imprenditoriale;
- **la trascrizione del decreto** presso gli uffici competenti ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati (Conservatoria, PRA , ACI).

IL DECRETO DI AMMISSIONE: EFFETTI

> Dalla data di emissione del decreto di ammissione della proposta e sino alla data di omologazione dell'accordo:

- **gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere autorizzati dal Giudice pena la loro inefficacia rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità.**
- **durante detto periodo le decadenze non maturano e le prescrizioni rimangono sospese.**

Il Decreto è impugnabile con Reclamo al Collegio.

IL PERFEZIONAMENTO DELL'ACCORDO: IL CONSENSO - RUOLO DELL'OCC

> **Il creditore**, una volta ricevuta la proposta, potrà nel termine indicato nel decreto giudiziale di ammissione alla procedura e, comunque, nel termine massimo di **dieci giorni prima dell'udienza fissata**, manifestare il proprio **consenso o dissenso** a mezzo racc. a.r., pec, telegramma o telefax inviati all'O.C.C. o al Gestore.

IL PERFEZIONAMENTO DELL'ACCORDO: IL CONSENSO

Ai fini dell'omologa dell'Accordo occorre un consenso pari al

60% dei crediti!

Vige il meccanismo del “silenzio assenso”: il silenzio varrà come manifestazione di assenso.

IL PERFEZIONAMENTO DELL'ACCORDO: IL CONSENSO

> **Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca e che non abbiano rinunciato alla prelazione, nonché il coniuge e i parenti e gli affini sino al quarto grado.**

> **LA MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO NON IMPLICA ALCUNA NOVAZIONE DELLA OBBLIGAZIONE ORIGINARIA.**

ACCORDO: RELAZIONE DELL'OCC

Verso i Creditori:

Prima dell'udienza di verifica dell'accordo, l'OCC e per esso il Gestore, dovrà presentare ai Creditori una brevissima **relazione illustrativa delle manifestazioni di consenso o dissenso**, con allegazione del testo dell'accordo (*rectius* proposta)

Sono possibili contestazioni dei Creditori entro i 10 giorni successivi.

ACCORDO: RELAZIONE DELL'OCC

Verso il Giudice:

Decorso il termine di 10 giorni per le contestazioni, l'OCC e per esso il Gestore, dovrà trasmettere al Giudice la relazione finale e le eventuali contestazioni dei Creditori, con una attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

Il Giudice risolve le contestazioni e verificata la percentuale di consensi raggiunta nonché l'idoneità del piano a soddisfare i creditori impignorabili decide sull'omologa, in caso positivo disponendo la pubblicazione dell'Accordo.

UDIENZA DI VERIFICA DEI CONSENSI ALL' ACCORDO

Diversamente, il Giudice, all'udienza di verifica dell'accordo, qualora accerti iniziative o atti posti in frode ai creditori disporrà la revoca del decreto di ammissione della proposta, la cancellazione delle trascrizioni e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità.

Preso atto delle conclusioni rassegnate dal Gestore in merito al mancato raggiungimento della percentuale minima di adesioni, ne disporrà il **rigetto.**

Il decreto è impugnabile con reclamo al Collegio.

OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO

Termine:

L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.

EFFETTI DELLA OMOLOGAZIONE

> L'accordo omologato ha efficacia nei confronti di tutti i creditori anteriori alla data di pubblicità del decreto di ammissione della proposta.

> I creditori successivi a tale data, anche se muniti di titolo esecutivo, non potranno promuovere iniziative esecutive sui beni del debitore.

L'ACCORDO - IL CONTENUTO

L'accordo potrà assumere contenuti variabili in funzione delle peculiarità del caso.

Potrà essere:

> **Dilatorio, Remissorio, Liquidatorio, Misto.**

L'ACCORDO - IL CONTENUTO

Non è esclusa la partecipazione di figure assimilabili all'assuntore, al terzo garante con **fideiussioni, pegni o ipoteche**.

In tal caso i terzi dovranno intervenire con **sottoscrizione dell'accordo**.

Non è esclusa la cessione di beni ai creditori.

Non è esclusa la ***divisione dei creditori in classi con criteri di soddisfazione diversi***

L'ACCORDO - IL CONTENUTO

Non è esclusa la *divisione dei creditori
in classi con criteri di soddisfazione
diversi*

L'ACCORDO: LIMITI

Il **contenuto** dell'accordo appare concepito dal Legislatore come sostanzialmente **libero**. Vi sono, però, alcuni limiti che possono essere sinteticamente esposti come segue:

1. **la falcidia parziale e la dilazione non possono essere proposte ai titolari di crediti impignorabili** che andranno pagati nel rispetto delle scadenze e delle misure previste.
2. **per i creditori di tributi costituenti risorse UE e le ritenute è ammessa la sola dilazione**, ma non è ammessa la remissione parziale. **Per l'IVA è ammessa.**
3. **deve essere rispettata la graduazione dei crediti prelatizi, ad eccezione del caso in cui il pagamento avvenga con risorse esterne.**

ESECUZIONE DELL'ACCORDO: IL CONTROLLO

Il **Gestore** è deputato al controllo di ogni attività di esecuzione dell'accordo. Detto controllo può essere esercitato mediante:

- **il ricorso** ex art. 12 c 4 rivolto al Tribunale per l'**accertamento del mancato pagamento dei crediti impignorabili** o dei crediti dell'Erario di cui all'art. 7 c 1;
- **la richiesta di nomina di un professionista munito dei requisiti di cui all'art. 28 Legge Fall.** (se è prevista la liquidazione dei beni pignorati o se il piano lo preveda)
- **la risoluzione di ogni incidente di esecuzione che implichi decisioni su diritti soggettivi o la sostituzione del liquidatore dovrà essere risolto previo parere del Giudice delegato**; (art. 13);
- la vigilanza sull'esatto adempimento del piano in generale e in particolare;
- **la immediata comunicazione al Giudice e ai creditori di eventuali irregolarità o violazioni di diritti**; per gravi e giustificati motivi il Giudice potrà sospendere l'esecuzione.

LA MODIFICA DELL'ACCORDO

La modifica è prevista sia per la proposta di accordo che per l'accordo già omologato.

Nel primo caso essa dovrà intervenire prima del termine assegnato ai creditori per comunicare l'assenso o il dissenso (10 gg prima dell'udienza di verifica del consenso all'accordo).

Nel secondo caso, la modifica potrà essere proposta la Giudice **solo qualora l'accordo iniziale non possa essere rispettato per cause non imputabili al debitore.**

LA RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

- **Per il mancato pagamento dei crediti impignorabili**
(art. 12, comma 4)

Procedura:

- **Ricorso al Tribunale in Camera di Consiglio**
- **Eventuale Reclamo al Tribunale Collegio**

Termine: **in ogni tempo**

LA RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

- **Per la dichiarazione di fallimento sopravvenuto del debitore (art. 12, comma 5)**
 - **> Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del Piano non sono soggetti a Revocatoria fallimentare (art. 67 L.F.)**
 - **> I crediti derivanti da finanziamento effettuati in esecuzione o in funzione del Piano sono prededucibili (art. 111 L.F.).**

LA RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

- > Qualora il proponente non assolva agli obblighi nascenti dall'accordo;**
- > Qualora non siano state costituite le garanzie previste nell'accordo;**
- > Per l'impossibilità di esecuzione dell'accordo non imputabile al debitore,**

LA RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

Procedura:

Si propone con Ricorso del creditore al Tribunale competente.

Termini:

- **Entro sei mesi dalla conoscenza della causa della risoluzione;**
- **Ovvero entro il termine di UN ANNO dall'ultimo adempimento previsto nell'accordo.**

Rito:

In Camera di Consiglio in contraddittorio. Eventuale Reclamo al Tribunale Collegio (di cui non potrà far parte il Giudice del primo grado).

L'ANNULLAMENTO DELL'ACCORDO

- Le uniche cause di annullamento previste sono:
- 1) grave aumento o diminuzione del passivo determinato con dolo o colpa grave;**
 - 2) sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo;**
 - 3) simulazione dolosa di attività inesistenti.**

L'ANNULLAMENTO DELL'ACCORDO

Procedura:

Si propone con Ricorso del creditore al Tribunale competente.

Termini:

- Entro sei mesi dalla conoscenza della causa della risoluzione;
- Ovvero entro il termine di **DUE ANNI** dall'ultimo adempimento previsto nell'accordo.

Rito:

In Camera di Consiglio in contraddittorio. Eventuale Reclamo al Tribunale Collegio (di cui non potrà far parte il Giudice del primo grado).

L'ANNULLAMENTO E LA RISOLUZIONE

- **NON PREGIUDICANO I DIRITTI ACQUISITI
DAI TERZI IN BUONA FEDE**

LA CESSAZIONE DI DIRITTO DEGLI EFFETTI DELL'ACCORDO

- Art. 11, comma 5, L. 3/2012:
- La cessazione di diritto degli effetti è prevista per il debitore che non abbia eseguito nel termine di 90 gg dalla scadenza i pagamenti dovuti alle P.A. e agli enti gestori di previdenza e assistenza obbligatorie (super-creditori).**

LA **REVOCA** DELL' ACCORDO

- Art. 11, comma 5, L. 3/2012:
- L'accordo è revocato se risultano compiuti durante la procedura atti in frode ai creditori**
- Vi provvede il Giudice anche d'ufficio con decreto reclinabile al Collegio.**